



EMERGENZA COVID - 19 MISURE DI SOSTEGNO AL LAVORO PER LE IMPRESE DI PESCA

Il settore della pesca marittima è considerato, ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm del 22.03.2020, tra quelli per i quali è esclusa la sospensione obbligatoria delle attività produttive, essendo necessario garantire l'approvvigionamento di prodotti ittici ai mercati. Tuttavia, l'emergenza epidemiologica da Covid - 19 ha implicato un inevitabile calo della domanda, nonché, in alcuni contesti, la difficoltà di organizzare il lavoro garantendo il rispetto delle misure di sicurezza, con conseguente interruzione delle attività di pesca.

Per far fronte alla sospensione dell'attività – la quale, proprio in forza dell'obiettivo di garantire, per quanto possibile, la continuità aziendale e l'approvvigionamento di prodotti ittici ai mercati, potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative – le imprese di pesca potranno ricorrere, nel rispetto dei diversi requisiti, alle misure di sostegno del lavoro previste agli articoli 19 e 22 del DL n. 18 del 17.03.2020, cosiddetto "Cura Italia".

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 19 DI Cura Italia)

A Chi è rivolto?

Possono accedere a questo strumento le imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, iscritte al fondo di integrazione salariale (FIS) che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono destinatari delle misure solo i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Come funziona?

I datori di lavoro possono presentare domanda di assegno ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19".

Ai sensi di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il datore di lavoro, prima di presentare la domanda, dovrà inviare, in via telematica, una comunicazione preventiva alle OO.SS. di livello provinciale sulla base del modello allegato (allegato 1).



Le OO.SS. destinatarie della comunicazione sono tenute a rispondere entro tre giorni dalla ricezione della stessa, comunicando, stesso mezzo, la propria volontà di aderire all'accordo che sarà allegato dal datore di lavoro insieme alla comunicazione inviata (allegato 2).

Trascorsi tre giorni dall'invio della comunicazione, il datore di lavoro potrà in ogni caso inviare la domanda all'Inps, allegando la pec con la richiesta di consultazione inviata alle OO.SS.

Modalità di presentazione della domanda

Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative l'INPS ha chiarito (messaggio n. 1321 del 23.03.2020) che la domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente online sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per "aziende, consulenti e professionisti" alla voce "servizi per aziende e consulenti", opzione " Cig e fondi di solidarietà", selezionando la causale " Emergenza Covid -19 nazionale".

Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria, salvo l'elenco dei lavoratori coinvolti e quanto disposto in materia di informazione e consultazione sindacale.

Non essendo sempre possibile conoscere anticipatamente le giornate nelle quali l'attività di pesca sarà effettivamente interrotta, potrebbe essere difficile definire un periodo "continuativo" ("dal" "al") o indicare con certezza le giornate di sospensione al momento della presentazione della domanda.

A tal fine, FEDERPESCA ha richiesto all'INPS di tenere in considerazione, per l'accesso al Fondo di integrazione salariale per emergenza epidemiologica da Covid -19, le caratteristiche di questo settore, consentendo al datore di lavoro di scegliere tra una delle seguenti modalità di compilazione della domanda:

- inviare una richiesta per ogni singolo periodo di interruzione già compiuto, con indicazione puntuale dei giorni/periodi di sospensione effettuati;
- inviare una richiesta preliminare per un massimo 9 settimane di sospensione nel corso di un determinato periodo (es. dal 23.02.2020 al 31.08.2020) impegnandosi ad indicare all'Inps, in un secondo momento, le giornate effettive di sospensione a conclusione del periodo.



Durata e periodo di riferimento

Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Novità dell'istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione, è stata introdotta una disciplina semplificata che si sintetizza in questo modo:

- Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- Non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- Non si tiene conto dei seguenti limiti:
 - o Limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il FIS
 - o Limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile
 - o Limite di 1/3 delle ore lavorabili
- I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23.02.2020.

Modalità di pagamento

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, dando per acquisita la condizione di difficoltà finanziaria dell'impresa.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 22 DI Cura Italia)

A Chi è rivolta?

Possono accedere a questo strumento tutte le imprese che occupano fino a 5 dipendenti e le imprese con più di 5 dipendenti che non sono iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS).

Sono destinatari delle misure solo i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020.



Come funziona?

Le domande per la cassa integrazione in deroga sono gestite dalle singole Regioni sulla base del riparto delle risorse, effettuato con Decreto del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2020.

Le domande di accesso alla prestazione devono essere presentate esclusivamente alle Regioni interessate che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. Saranno le Regioni ad inviare la lista dei beneficiari all'Inps che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Periodo di riferimento

La durata della cassa copre un periodo massimo di 9 settimane e può essere richiesta retroattivamente, a partire dal 23 febbraio 2020, per tutti i periodi di sospensione riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Modalità di pagamento

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR41" all'Inps, fornendo tutte le indicazioni necessarie per effettuare il pagamento.

Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere effettuata seguendo le indicazioni pubblicate sui portali istituzionali di ciascuna Regione.

È importante rispettare le previsioni degli accordi quadro stipulati tra le Regioni e le parti sociali, che indicano i vincoli procedurali anche con riferimento alle fasi di informazione e consultazione sindacale.

In alcuni casi, ad esempio, è richiesta la conclusione di un accordo un accordo sindacale (in genere solo per imprese con più di 5 dipendenti), anche per via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In altri casi, pur non essendo previsto l'accordo, è richiesto tuttavia



che sia presentata una preventiva informativa alle OO.SS. comparativamente più rappresentative, che includa i lavoratori coinvolti e la dimensione aziendale.

Link per informazioni utili (presentazione della domanda ed accordo quadro con le parti sociali) con riferimento alle singole Regioni:

- **Abruzzo:**

La formalizzazione dell'accordo è prevista per lunedì 30 marzo 2020.

<https://www.regione.abruzzo.it/content/coronavirus-fioretti-accordo-su-cassa-deroga-pi%C3%B9-ampio-possibile>

- **Basilicata:**

http://www.lavoro.basilicata.it/BasilicataLavoro/it/amm_soc_der.page (servizio in allestimento)

accordo al seguente link https://www.cislbasilicata.it/wp-content/uploads/2020/03/Accordo-Quadro-Cassa-Integrazione-in-Deroga-24_03_2020_firm.pdf

- **Calabria:**

<https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17222>

- **Campania:**

<http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-lavoro/misure-urgenti-di-sostegno-per-lavoratori-e-imprese-cassa-integrazione-in-deroga-art-22-d-l-n-18-del-17-03-2020?page=1>

Testo dell'accordo, invece, al seguente link:

<http://www.unindustria.na.it/servizi/ammortizzatori-sociali/archivio-news/10303-emergenza-covid-19-dl-cura-italia-cassa-integrazione-salariale-in-deroga-accordo-quadro-regione-campania-per-il-riconoscimento-dei-trattamenti>

- **Emilia Romagna:**

<https://www.agenzia lavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga>

- **Friuli Venezia Giulia:**

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA80/>



- **Lazio:**

http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/?vw=contenutidetail&id=8&fbclid=IwAR3reHh1CU_XI0S2XgDIYIX8da0vzmbLaCcgdnisHK9mKp0Tph4zonp6-9Q

- **Liguria:**

<https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/homepage-coronavirus/cassa-integrazione-covid19.html>

- **Marche:**

<http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/61000/Cassa-Integrazione-in-deroga-per-i-lavoratori>

- **Molise:**

<http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17171>

- **Puglia:**

http://www.regione.puglia.it/web/urp/urp-comunica-rss/-/asset_publisher/vHiWFtVA9tkD/content/id/51050242

- **Toscana:**

<https://www.regione.toscana.it/-/cassa-integrazione-in-deroga-per-covid-19>

- **Veneto:**

<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=417236>

- **Sicilia:**

https://docs.google.com/document/?usp=docs_ald&authuser=0

- **Sardegna:**

<http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=406325&v=2&c=392&t=1>

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento puoi rivolgerti ai nostri uffici scrivendo a federpesca@federpesca.it

o chiamando i numeri: 06. 3201257 / 348.3639319

Roma, 27 marzo 2020